



comune di
PRATO

Proponente: 4G Mobilita, Ambiente, Grandi Infrastrutture, Protezione Civile

U.O. proponente: 4G5 Ambiente

Ordinanza N. 630

DEL 31/03/2010

OGGETTO: Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 e dell'art. 13 comma 3) della legge regionale n. 9/2010 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10

IL SINDACO

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

Visto il decreto legislativo n.351/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente ed in particolare l'art. 7;

Visto il Dlgs n.152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”, e in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Considerato che la normativa nazionale non ha ancora recepito la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, nella quale, oltre ad inserire la misurazione del PM_{2,5} individuando valori obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM₁₀ il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 g/m³, oltre il limite dei 40 g/m³ come media annuale;



Visto che in attesa di tale atto di recepimento è ancora vigente il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e delle direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio."

Atteso che il DM di cui sopra ha previsto, con l'entrata in vigore della fase 2 per il PM₁₀, che dal 1 gennaio 2010 il valore limite giornaliero di 50 g/m³ non possa essere superato più di 7 volte nell'arco dell'anno solare;

Considerato che ARPAT ha comunicato al Comune di Prato che nel periodo dal 1 Gennaio al 13 Febbraio 2010 nelle stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria si erano raggiunti i sette superamenti. A tale proposito, considerato che i superamenti sono avvenuti anche in altri Comuni, l'Assessore regionale all'ambiente e all'energia ha informato i sindaci dei comuni interessati convocandoli ad una riunione di coordinamento tenutasi in data 10 Febbraio 2010 ad oggetto la valutazione congiunta di azioni da porre in essere;

Considerato che la Regione Toscana ha provveduto ad adottare con deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008 il " Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008-2010";

Considerato che, la Regione Toscana si è dotata di una specifica legge regionale n.9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" che tra l'altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di azione comunale (PAC) oltre a sancire il principio per il quale le prescrizioni del Piano regionale determinano modifiche o variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale;

Visto che la suddetta norma opera una distinzione chiara tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come "quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera" ed i secondi come quelli "di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera" al fine della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emmissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, anche solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici;



Preso atto quindi che, nelle more del recepimento da parte del Ministero della Direttiva Europea 2008/50/CE e stante il limite di 7 superamenti annui, si è andata creando una situazione di emergenza e che è quindi necessario, mettere in essere interventi contingibili di limitazione delle emissioni;

Preso atto che la citata legge regionale n.9/2010 è stata pubblicata nel BURT del 17/02/2010 ed entra in vigore, come da previsioni dello Statuto regionale, il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione;

Considerato che nelle more del recepimento della direttiva europea da parte dello stato nonché della completa ed ordinata applicazione della nuova legge regionale, che prevede tra l'altro l'aggiornamento della classificazione del territorio regionale in zone/agglomerati omogenei, la ridefinizione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e l'adozione di linee guida per la gestione delle situazioni a rischio di superamento, occorre agire con una serie di interventi per ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM₁₀;

Ritenuto quindi di attivare un Piano di azione al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀ ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 comunque coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

Considerato che la Regione Toscana ha individuato in via transitoria i Comuni per i quali vi sia pericolo di superamento dei valori limite tra i quali il Comune di Prato;

Preso atto che il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010 individua nei Sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, assegnando loro la potestà di mettere in atto gli interventi contingibili;

Vista la D.G.R. 1 marzo 2010 n.246 "Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀" ed in particolare l'allegato B che individua le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili ;

Atteso che in data 12/03/2010 è pervenuta apposita comunicazione da parte del Servizio competente della Regione Toscana relativa al Decreto Dirigenziale n. 950 del 25/02/2010, con il quale viene assunto impegno di spesa a favore dei Comuni che partecipano all'accordo e stabilisce le modalità di erogazione della risorsa finanziaria e che il Servizio Mobilità, Ambiente, Infrastrutture e Protezione Civile, sta predisponendo i conseguenti atti amministrativi al fine di rendere disponibile tale risorsa;

vista l'ordinanza sindacale n. 449 del 15/03/2010 e ritenuto dover apportare modifiche che tengano conto del fatto che le risorse regionali sono limitate e che parte di esse, come negli anni precedenti, dovranno finanziare interventi strutturali come il rinnovo-miglioramento del parco veicolare;

ORDINA



1. a seguito della comunicazione di superamento dei limiti di concentrazione nell'aria di polveri sottili PM10 da parte di ARPAT, comunicazione che deve pervenire, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 246/2010, entro le ore 10,00 del giorno successivo al superamento, vengono adottate, tenuto conto delle previste condizioni meteorologiche, le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 e dell'art. 13 comma 3) della legge regionale n. 9/2010, da attuare dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAT e sino a revoca del provvedimento, al fine di ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell'arco dell'anno per il PM₁₀ ;
2. dal primo giorno di attivazione dei provvedimenti contingibili e sino al terzo giorno consecutivo di superamento dei limiti delle polveri PM10
 - a) viene autorizzata la sosta gratuita nei parcheggi scambiatori di via Nenni e presso la Questura
 - b) vengono intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale al fine di evitare comportamenti che pregiudicano la fluidificazione del traffico;
 - c) il periodo giornaliero consentito del funzionamento degli impianti di riscaldamento, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, viene ridotto da 12 ore a 10 ore e la temperatura massima viene ridotta di un grado da 20 °C a 19°C ;
 - d) l'ordinanza 2425/2009 e successive reiterazioni, avente per oggetto la limitazione alla circolazione di veicoli maggiormente inquinanti viene estesa dalla ZTC al tutto il territorio comunale ;
3. dal quarto giorno di attivazione dei provvedimenti contingibili e sino a loro revoca
 - a) oltre a quanto previsto per i primi tre giorni, viene reso gratuito il servizio di trasporto pubblico degli autobus sulla rete urbana .

INCARICA

Il Dirigenti degli uffici comunali preposti di provvedere, a seguito della comunicazione di ARPAT sui livelli di polveri PM10, ad attivare e revocare i provvedimenti di cui alla presente ordinanza;

I Dirigenti degli uffici comunali preposti di provvedere agli atti amministrativi necessari a garantire la copertura finanziaria per gli interventi previsti dal presente atto prelevando dal fondo messo a disposizione dalla Regione Toscana con D.G.R. n.122 del 08/02/2010 e con il Decreto Dirigenziale n. 950 del 25/02/2010.

La Polizia Municipale, il Servizio Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti



ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

REVOCA

La precedente ordinanza n. 449 del 15/03/2010.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

AVVERTE

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

LF/SS

Il Sindaco

Roberto Cenni